

**REGIONE SICILIANA**

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

SERVIZIO 1 - GESTIONE ED ATTUAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la Legge Regionale 18 giugno 1977, n°39 e sue ss.mm.ii.;
- VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1986, n°27 e sue ss.mm.ii., recante *"Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano nelle pubbliche fognature e modifiche alla legge regionale 18 giugno 1977, n°39 e successive modificazioni ed integrazioni"*;
- VISTA la Circolare dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente del 30 ottobre 1986, n°4, recante *"Piano di risanamento delle acque"*;
- VISTA la Legge del 07 agosto 1990, n°241 e ss.mm.ii., recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;
- VISTA la Legge Regionale del 30 aprile 1991, n°10 e ss.mm.ii., recante *"Disposizioni per i provvedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa"*;
- VISTO il Decreto Legislativo del 03 aprile 2006 n°152 e ss.mm.ii., recante *"Norme in materia ambientale"*;
- VISTA la Legge Regionale 16 dicembre 2008, n°19, recante *"Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione"*;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n°39 del 26 aprile 2012 *"Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 aprile 1991 n°10 e ss.mm.ii., per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti"*, che prevede il termine di 150 giorni per la conclusione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione allo scarico per gli impianti di depurazione del S.I.I.;
- VISTA l'Ordinanza del 24 dicembre 2008, n°333, con la quale il Commissario Delegato per l'emergenza bonifiche e la tutela delle acque in Sicilia ha approvato il *"Piano di Tutela delle Acque in Sicilia"*;
- VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 22 settembre 2009, n°354, con la quale è stato approvato il *"Piano di massima di gestione del Distretto Idrografico della Sicilia"*;
- VISTA la Deliberazione del 29/06/2016 n° 228 con la quale la Giunta della Regione Siciliana ha approvato l'Aggiornamento del *Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sicilia*;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 05 dicembre 2009, n°12, recante *"Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione"*;

- VISTA la Legge Regionale 12 luglio 2011, n°12, art. 32 comma 1 lettera c), con il quale sono stati abrogati gli art. 7, 16 comma primo, secondo, quarto, quinto, sesto e l'art. 30 comma quinto, sesto, settimo e ottavo della Legge Regionale del 29 aprile 1985, n°21;
- VISTA la Circolare dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità del 27 luglio 2011, "Adempimenti relativi alla direttiva n°91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991 concernente il trattamento delle acque reflue (D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii.)";
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 14/06/2016, n°12, con il quale è stato emanato il "Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge Regionale 16 dicembre 2008 n°19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della Legge Regionale 7 maggio 2015, n°9. Modifica del Decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n°6 e successive modifiche e integrazioni";
- CONSIDERATO che tra le competenze individuate con il Decreto del Presidente della Regione del 14/06/2016, n°12 risultano in capo all'U.O. 3 "Tutela dei corpi idrici, qualità delle acque, impianti di trattamento per il riuso del refluo" del Servizio 1 "Gestione ed attuazione del Servizio Idrico Integrato" del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti quelle relative al "Rilascio autorizzazioni allo scarico, ai sensi dell'art. 40 della L.R. n°27/86 e dell'art. 124 del D.Lgs. n°152/06, per gli impianti di depurazione del Servizio Idrico Integrato";
- VISTO il Decreto dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità del 21/03/2013 n°353, con il quale sono state emanate le "Procedure per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico degli impianti di depurazione facenti parte del S.I.I. (art. 40, L.R. n°27/86 ed art. 124 DLgs n°152/06 e ss.mm.ii.) Oneri a carico del richiedente ai sensi dell'art. 124, comma 11, del DLgs 152/06";
- VISTA la Circolare dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità del 04/03/2015 "Adempimenti relativi alla Direttiva n°91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991 concernente il trattamento delle acque reflue (DLGs n°152/06 e ss.mm.ii.). Integrazione alla Circolare del 27 luglio 2011 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti"
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 24/05/2016, n°3076, con il quale è stato conferito al Dott. Maurizio Pirillo l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
- VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti n°1518 del 17/10/2016 con il quale è stato conferito all'Ing. Felice Ajello l'incarico di Dirigente del Servizio 1 "Gestione ed attuazione del Servizio Idrico Integrato";
- VISTA l'istanza di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico con allegati trasmessi dalla società Acque potabili Siciliane in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Palermo con nota del 26/06/2013 n°5339;
- VISTA la nota prot. n°85 del 03/02/2014 la Curatela Fallimentare ha comunicato allo scrivente Dipartimento il fallimento della Società Acque Potabili Siciliane a far data dal 06/02/2014.;
- VISTA la nota prot. n°3312 del 18/07/2014 con la quale l'ATO Palermo 1 ha comunicato allo scrivente Dipartimento il subentro nei procedimenti istruttori avviati da APS;



- VISTA la nota prot. n°19516 del 04/05/2015 con la quale il Comune di Termini Imerese ha richiesto a questo Dipartimento di subentrare all'istanza presentata da APS.;
- VISTA la documentazione trasmessa per l'impianto di depurazione di C.da Barratine al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico che di seguito viene elencata:
- istanza di rinnovo autorizzazione allo scarico;
 - istanza di subentro al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico;
 - scheda tecnica;
 - attestazione di versamento a titolo di deposito;
 - attestazione di versamento a titolo di saldo;
 - relazione generale progetto esecutivo;
 - relazione tecnica e calcoli processo biologico progetto esecutivo;
 - relazione tecnica impianto di depurazione situazione attuale;
 - relazione tecnica condotta sottomarina situazione attuale
 - analisi in autocontrollo refluo in ingresso e uscita .

Tutto ciò premesso e considerato, ritenuto di dover procedere in merito.
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge sopra richiamate.

DECRETA

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 della Legge Regionale 15 maggio 1986, n°27 e dell'art. 124 del Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n°152 e loro ss.mm.ii. è **concessa al Comune di Termini Imerese l'autorizzazione allo scarico nel Mar Tirreno** delle acque reflue urbane depurate in uscita dall'impianto di depurazione ubicato in C.da Barratina a servizio dell'intera città di Termini Imerese nella Provincia di Palermo.

Art. 2

L'autorizzazione di cui al precedente articolo 1 è vincolata e subordinata al rispetto, da parte del titolare dell'attività da cui ha origine lo scarico, delle prescrizioni che di seguito si elencano:

1. le acque reflue urbane depurate, in uscita dall'impianto di trattamento sito in C.da Barratina a servizio dell'intera città di Termini Imerese, potranno essere scaricate tramite condotta sottomarina di allontanamento nel Mar Tirreno con una portata nera media non superiore a 300 mc/h corrispondente al carico organico di 30.000 A.E., nel rispetto dei seguenti limiti di accettabilità:
 - **Tab. 1** dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii. per i parametri BOD₅ e SST; in ogni caso la percentuale di abbattimento non deve essere inferiore al 80% per BOD₅ e 90% per i SST;
 - **Tab. 3** dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii. per ciò che concerne i rimanenti parametri;
 - per le Acque Marine, secondo quanto previsto dalla L.R. 27/86 dovranno essere rispettati i limiti previsti dalla **Tab. 7** L.R. 27/86, tali prelievi saranno effettuati a cm 30 dalla superficie marina e ad una distanza inferiore a 200 mt dalla linea di costa;
 - relativamente al parametro "Escherichia coli", il limite massimo non deve superare i 5000 UFC/100ml;



2. il trattamento di disinfezione del refluo deve essere effettuato oltre che per garantire il rispetto del valore limite di 5000 UFC/100ml per il parametro "Escherichia coli" anche in caso di eventuali emergenze relative a situazioni di rischio sanitario, sulla base di specifica disposizione della competente autorità sanitaria, la quale potrà imporre valore limite più restrittivi per il parametro sopracitato. I metodi di disinfezione devono essere individuati con le finalità di non compromettere la qualità del corpo ricettore del refluo, adottando sistemi di disinfezione che consentano la riduzione della carica batterica con un uso limitato di sostanza disinfettante. Ciò in special modo quando si dovesse rendere necessaria una disinfezione in continuo protratta per lunghi periodi;
3. a seguito delle variazioni introdotte dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, 15 gennaio 2014, "Modifiche all'allegato IV della parte quinta del D.Lgs. 152/06, il Soggetto Gestore dell'impianto deve acquisire "Autorizzazione delle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti", prevista dall'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm. ed int.;
4. il titolare dell'attività da cui ha origine lo scarico, in relazione alla potenzialità depurative dell'impianto, dovrà fissare i limiti di accettabilità per i singoli insediamenti produttivi che saranno ammessi nel relativo sistema depurativo. In relazione a quanto suddetto, l'Autorità preposta al rilascio delle autorizzazioni allo scarico degli insediamenti di cui sopra dovrà attenersi alle indicazioni di cui all'art. 107 comma 1, art. 108 e art. 125 comma 2 del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii. ed alla tabella 3 dell'allegato 5 parte III del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii.;
5. il titolare dell'attività da cui origina lo scarico, nel caso in cui risultasse necessario effettuare interventi di manutenzione straordinaria di parti e/o sezioni dell'impianto di depurazione, è onerato di predisporre tutti gli accorgimenti tecnici al fine di non interrompere il processo depurativo. Copia del cronoprogramma dei lavori di manutenzione straordinaria dovrà essere trasmesso al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti prima dell'inizio dei suddetti lavori;
6. il titolare dell'attività da cui ha origine lo scarico è tenuto a dare immediata comunicazione, al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, su ogni eventuale modifica d'uso del corpo ricettore e sugli interventi che ne dovessero cambiare le caratteristiche in rapporto allo scarico autorizzato;
7. il titolare dell'attività da cui ha origine lo scarico è tenuto a presentare nuova istanza di autorizzazione allo scarico per l'impianto di depurazione, nel caso in cui si preveda di accogliere in pubblica fognatura o direttamente al presidio depurativo, reflui provenienti da insediamenti produttivi che intendano utilizzare nei propri cicli lavorativi sostanze di cui alla Tab. 3/A dell'Allegato 5 - parte 3 del D.Lgs. n°152/2006 e ss.mm.ii.;
8. al fine di consentire i normali controlli da parte dei laboratori istituzionalmente preposti, come previsto dalla Circolare dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità del 27 luglio 2011 (G.U.R.S. parte I n° 33 del 05.08.2011), all'entrata dell'impianto di depurazione (prima dei trattamenti) ed in uscita dall'impianto di depurazione (dopo il sistema di disinfezione), dovranno essere realizzati, qualora non siano già in essere, appositi pozzetti idonei al prelievo dei campioni di refluo. L'impianto di depurazione deve, altresì, essere dotato di misuratori di portata e campionatori in continuo delle acque reflue sia in entrata che in uscita. L'installazione delle suddette apparecchiature ed il regolare funzionamento dovrà essere comunicato al Dipartimento Acque e Rifiuti, unitamente alla documentazione comprovante l'avvenuta posa in opera delle stesse, i misuratori di portata dovranno essere collegati ai rispettivi autocampionatori;
9. il titolare dell'attività da cui origina lo scarico, deve adottare standard gestionali adeguati del processo depurativo e specifici piani di controllo dell'efficienza depurativa;
10. il titolare dell'attività da cui origina lo scarico è onerato ad effettuare prelievi ed analisi in autocontrollo per la determinazione delle caratteristiche qualitative delle acque reflue in ingresso ed in uscita dall'impianto di depurazione, secondo le seguenti modalità:
 - campioni medi ponderati nell'arco di 24 ore per i parametri BOD₅, COD e Solidi Sospesi, con cadenza mensile;



- campioni medi ponderati nell'arco di 24 ore, con frequenza minima trimestrale per i rimanenti parametri di tabb. 1 e 2 della L.R. n° 27/86;
- campioni medi ponderati nell'arco di 24 ore, con frequenza minima trimestrale per i rimanenti parametri di tab 3 allegato 5 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. ;
- 11. le copie di tali analisi devono essere trasmesse con cadenza quadrimestrale all'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Reg.le dell'Acqua e dei Rifiuti, all'Agenzia Regionale Protezione Ambiente e archiviate secondo quanto disposto dal decreto attuativo di cui all'art. 75, comma 5, del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.
- 12. non saranno ritenute valide tutte le analisi non effettuate secondo le suddette modalità o che non riportano nel certificato di analisi le modalità di campionamento;
- 13. il titolare dell'attività da cui origina lo scarico è onerato ad trasmettere con cadenza quadrimestrale all'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Reg.le dell'Acqua e dei Rifiuti e all'Agenzia Regionale Protezione Ambiente i dati relativi alla media oraria (m³/h) e alla media giornaliera (m³/g) delle portate in ingresso ed in uscita dall'impianto di depurazione;
- 14. i fanghi stabilizzati residuati dalla depurazione devono essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto delle disposizioni contenute dall'art. 127 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.;
- 15. il titolare dell'attività da cui origina lo scarico, nel caso in cui risultasse necessario effettuare interventi di manutenzione straordinaria di parti e/o sezioni dell'impianto di depurazione, è onerato a predisporre tutti gli accorgimenti tecnici, al fine di non interrompere il processo depurativo;
- 16. dovrà essere realizzata, qualora non fosse già in essere, tutto attorno all'impianto di depurazione, una barriera vegetale con alberi di alto fusto a fogliame persistente sia per limitare la diffusione di microrganismi patogeni che per motivi estetico-paesaggistici;
- 17. devono essere osservate le fasce di rispetto circostanti l'area dell'impianto di depurazione, con vincolo di inedificabilità assoluta, giusto quanto disposto dall'art. 46 della L.R. n° 27/86;
- 18. ai sensi dell'art. 124 comma 8 del D.Lgs. n° 152/06 l'autorizzazione di cui al presente provvedimento è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo. Nelle more dell'ottenimento del rinnovo del presente provvedimento, lo scarico potrà essere provvisoriamente mantenuto, nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate.

Art. 3

L'inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente autorizzazione allo scarico, oltre all'applicazione delle norme sanzionatorie previste dalla vigente normativa, potrà comportare in base alla gravità dell'infrazione, l'attuazione delle misure di cui all'art. 130 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.

Art. 4

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni dalla sua ricezione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di 120 giorni.

Art. 5

Il presente Decreto sarà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e per intero sul sito istituzione del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

Palermo, li

06 FEB 2017

L'Istruttore Direttivo
(P. Chinnico Giorgio Azzarello)

Il Dirigente del Servizio 1
(Ing. Felice Ajello)



Il Dirigente Generale
(Dott. Maurizio Pirillo)